

|                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposta N° 497 / Prot.</b><br><br><b>Data 22/12/2014</b> |  | Inviata ai capi gruppo Consiliari<br>il _____ Prot.N° _____<br><b>L'impiegato responsabile</b><br>_____ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

|                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 2 del Reg.</b><br><br><b>Data 02/01/2015</b>                                                                                                                       | <b>OGGETTO :</b> | <b>Ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione da parte della C.A.P.I. soc.coop.a.r.l. c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio - nomina legale avv. Giovanna Mistretta.</b> |
| <b>Parte riservata alla Ragioneria</b><br><br><b>Bilancio _____</b><br><br>ATTO n. _____<br>Titolo _____ Funzione _____<br>Servizio _____ Intervento _____<br>Cap. _____ |                  | <b>NOTE</b><br><br><b>Immediata esecuzione</b><br><b>X SI</b><br><input type="checkbox"/> <b>NO</b>                                                                                               |

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di gennaio alle ore 17,05 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|    |                       | Pres.                         | Ass. | fav. | Contr. | Asten. |
|----|-----------------------|-------------------------------|------|------|--------|--------|
| 1) | <b>Sindaco</b>        | Bonventre Sebastiano          | X    |      | X      |        |
| 2) | <b>As. Anz.</b>       | Coppola Vincenzo              | X    |      | X      |        |
| 3) | <b>Ass.</b>           | Culmone Renato                |      | X    |        |        |
| 4) | <b>Ass. V/Sindaco</b> | Cusumano Salvatore            | X    |      | X      |        |
| 5) | <b>Assessore</b>      | Manno Antonino                | X    |      | X      |        |
| 6) | <b>Assessore</b>      | Grimaudo Anna Patrizia Selene | X    |      | X      |        |
| 7) | <b>Assessore</b>      | Papa Stefano                  |      | X    |        |        |

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione da parte della C.A.P.I. soc.coop. a.r.l., c/ Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio - nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

- **Visto e premesso** l'allegato ricorso proposto presso la Corte Suprema di Cassazione dalla **C.A.P.I. soc. coop a.r.l.** ( Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa ), notificato a questo Ente in data 27/11/2014, per la cassazione della Sentenza n. 924/2014, resa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 19/03/2014, depositata in data 29/05/2014, nel procedimento n. 898/2007 R.G., che ha condannato la Coop. C.A.P.I. a pagare a questo Comune la somma di €267.654,43 oltre oneri e spese legali;

-**Considerato** che la Sentenza n. 924/2014 emessa dalla Corte di appello di Palermo ha stabilito che al Comune di Alcamo va riconosciuta la facoltà di esercitare l'azione di regresso nei confronti della detta Cooperativa, limitatamente alla metà della complessiva somma che equivale ad €. 267.654,43, in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova di avere corrisposto ai proprietari espropriati, nemmeno la parte di propria spettanza, a cui gli stessi proprietari avevano diritto;

Ritenuto per i suddetti motivi in fatto e in diritto, di dover impugnare innanzi alla corte suprema di cassazione il predetto ricorso, in quanto sussistono i presupposti per far valere quanto stabilito nella sentenza n. 924/2014 sopra richiamata;

**Considerato, inoltre che:**

- Il predetto Ricorso per Cassazione appare infondato sia in fatto che in diritto;
- **Visti** gli atti di ufficio ;
- **Ritenuto** opportuno autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro-tempore Prof. Sebastiano Bonventre, a costituirsi nel predetto giudizio al fine di tutelare gli interessi di questo Ente;
- **Ritenuto**, quindi, opportuno costituirsi in giudizio nell'odierno procedimento presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di tutelare gli interessi di questo Ente, procedendo alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado all'avvocato Giovanna Mistretta, dando allo stesso ogni più ampio mandato di legge,
- **Visto** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art.49 D.Lgs. 267/2000 recepito dell'art.1 comma 1 lett. I, della L.R.48 dell'11/12/1991, così come novellato dell'art.12 della L.R.n°30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, parere che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; vista la L.R. n°16 del 15/03/63 3 successive modifiche ed aggiunte.

**PROPONE DI DELIBERARE**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

- di autorizzare la costituzione nel sopra citato giudizio dinnanzi La Corte Suprema di Cassazione, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco Prof. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, per il Ricorso per Cassazione nel procedimento istaurato dalla **C.A.P.I. soc. coop a.r.l.** ( Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa ), c/ il Comune di Alcamo;

- di nominare legale dell'Ente l'avvocato Giovanna Mistretta, Cassazionista, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase stato e grado, con tutti i poteri di legge, al fine di procedere alla predisposizione del ricorso e per la costituzione in giudizio.
- di autorizzare il Dirigente del 5° Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, ad impegnare la somma **pari ad € 2.000,00** per diritti di domiciliazione e contributo unificato forfettariamente determinata, necessaria per esperire il ricorso, al cap. 131130 C.I. 1.09.01.03 “ spesa per prestazioni servizi del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio”, del bilancio dell'esercizio in corso.
- di dare mandato al Dirigente avvocato per gli atti gestionali consequenziali.
- di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 44/91.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione da parte della C.A.P.I. soc.coop. a.r.l., c/ Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio - nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

Vista la nota prot. 68 del 02/01/2015 a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Ing. Enza Anna Parrino.

**Ritenuto** di dover procedere alla sua approvazione;

**Visti** i pareri resi ai sensi di legge;

**Visto** (eventuali leggi di settore)

**Visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

### DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione da parte della C.A.P.I. soc.coop. a.r.l., c/ Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio - nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

#### Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

### DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione da parte della C.A.P.I. soc.coop. a.r.l., c/ Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio - nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

I sottoscritti Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 19/12/2014

L'Avvocatura Comunale  
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente  
F.to Ing. Enza Anna Parrino

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 22/12/2014

Il Dirigente di Settore

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto: L'assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto\_\_\_\_\_

IL SINDACO  
F.to Dr. Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Vincenzo Coppola

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale  
Dr. Cristofaro Ricupati

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06/01/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario Generale  
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/01/2014

☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dal Municipio\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

924/2013

**MAURIZIO CANNIZZO**  
Avvocato  
Via Resuttana, 366 - 90146 Palermo  
Tel. 091520301 - Fax 091528347

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Reg. Gen. N. 898/07  
Civ. N. 1785/14  
Repert. N. 1037/14  
In dec. N. 3/4/13  
Deciso N. 19/4/14  
Deposit. N. 28/5/14

**OGGETTO:**  
**APPALTO** SL

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, composta dai Signori Magistrati:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO | Presidente  |
| 2) Dott. GUIDO LIBRINO           | Consigliere |
| 3) Dott. CARMELO LOMBARDO        | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite iscritte rispettivamente al n. 898/2007 ed al n. 902/2007 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, aventi ad oggetto "Appalto di opere pubbliche", poste in decisione nell'udienza collegiale del 3.4.2013 e promosse in questo grado

**DA**

**COMUNE DI ALCAMO** (P.I.: 80002630814), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco sig. Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta, giusta procura speciale segnata a margine dell'atto di appello ed in forza di delibera di Giunta n. 93 del 27/04/2007, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Resuttana Colli n. 366 presso lo studio dell'Avv. Tommaso D'Angelo -

**APPELLANTE**



**CONTRO**

**C.A.P.I. COOPERATIVA DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA A R.L.**, con sede in Alcamo, Via Leonardo Pipitone Cangialosi n.11 - c.f. e p.i.: 80002630814- in persona del legale rappresentante, il Presidente pro tempore sig. Francesco Leone, rappresentato e difeso giusta procura speciale segnata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, dall'Avv. Nino Marino del Foro di Trapani, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppina Turrisi Colonna 53, presso lo studio dell'Avv. Marcello Costa -

**APPELLATA****E DA**

**C.A.P.I. COOPERATIVA DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA A R.L.**, con sede in Alcamo, Via Leonardo Pipitone Cangialosi n.11, ut supra rappresentata e difesa --

**APPELLANTE****CONTRO**

**COMUNE DI ALCAMO** (P.I.: 80002630814), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco sig. Giacomo Scala, ut supra rappresentato e difeso -

**APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE****CONCLUSIONI****NEL PROC. N. 898/2007 R.G.**

Per l'appellante:

**VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO**

Accogliere per la forma ed il merito il presente atto di appello e, conseguentemente, in riforma totale dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trapani - sezione distaccata di Alcamo:

Ritenere e dichiarare l'intervenuto giudicato in merito alla responsabilità solidale, e ciò in forza delle sentenze che riconoscendo il diritto dei privati al ristoro dei danni subiti per l'espropriazione illegittima, hanno riconosciuto e statuito anche sulla responsabilità solidale dei due enti;

Accogliere le conclusioni così come adottate nel giudizio di primo grado in merito alla riconvenzionale con la quale si è chiesta il pagamento/restituzione della metà di quanto in precedenza pagato dal Comune;

Salvis Juribus.

**Per l'appellata:****PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

di riunire gli appelli proposti prima dalla C.A.P.I. e successivamente dal Comune di Alcamo avverso la Sentenza n. 47/2006 resa dal Giudice Unico della Sezione distaccata di Alcamo del Tribunale di Trapani nel procedimento inter partes n.217/03 R.g.a.c. della medesima Sezione.

In ogni caso rigettare l'appello proposto dal Comune di Alcamo perchè improponibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato, nei sensi e nei motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

**NEL PROC. N. 902/2007 R.G.**

**Per l'appellante:****PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO**



ammesso per la forma quest'atto, nel merito farvi diritto e perciò, in riforma dell'appellata Sentenza del Tribunale di Trapani, dire il Comune di Alcamo tenuto a tenere indenne la C.A.P.I. Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa s.r. dal danno derivante dalla mancata espropriazione dei fondi sui quali le abitazioni furono costruite, fino alla concorrenza della somma di € 250.000, 00

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

**Per l'appellato:**

**VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO**

In rito:

- ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione delle norme di cui all'art. 345 c.p.c., per avere oggi proposto domande nuove;

in subordine:

ritenere e dichiarare la carenza d'interesse ad agire.

Nel merito:

- Rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dalla Coop. CAPI;

- Ritenere e dichiarare l'intervenuto giudicato in merito alla responsabilità solidale, e ciò in forza delle sentenze che riconoscendo il diritto dei privati al ristoro dei danni subiti per l'espropriazione illegittima, hanno riconosciuto e statuito anche sulla responsabilità solidale dei due enti;

- Accogliere per la forma ed il merito l'odierno appello incidentale e, conseguentemente, in riforma totale dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trapani - sezione distaccata di Alcamo;

- Accogliere le conclusioni così come adottate nel giudizio di primo grado in merito alla riconvenzionale con la quale si è chiesto il pagamento/restituzione della metà di quanto in precedenza pagato dal Comune;

In linea istruttoria si chiede la riunione del presente procedimento ad altro recante il n.r.g. 898/07, appello proposto dal Comune di Alcamo avverso la medesima sentenza, pendente dinanzi codesta Corte di Appello, sez. I, C.I. dr. Pellingra rinviata all'udienza del 7 novembre c.a., così come da analoga richiesta della Coop. CAPI, formulata nella comparsa di risposta in seno a detto procedimento n.r.g. 898/07.

Salvis Juribus

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 4 novembre 2003 la C.A.P.I. Cooperativa di abitazione indivisa a.r.l. citò in giudizio avanti il Tribunale di Trapani - Sezione Distaccata di Alcamo il Comune di Alcamo, al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 250.000,00. Espose che con delibera n. 91 del 20 dicembre 1974, l'Ente convenuto aveva adottato il piano di zona "Tre Santi" per l'edilizia popolare, assegnandole, con successiva delibera n. 92 in pari data, un'area edificabile per la realizzazione di mc. 36.000 di alloggi popolari; che, con ulteriore delibera n. 22 dell'8 settembre 1975, era stata costituita titolare del diritto di superficie su quell'area per quando il Comune di Alcamo ne avesse acquistato la proprietà, a seguito di espropriazione; che, a seguito di convenzione conclusa il 16 ottobre 1975, si era obbligata a realizzare l'intervento residenziale entro tre anni dalla data di efficacia della concessione del diritto di superficie; che, con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana in data 9 febbraio 1976, era stata delegata a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi materiali e di fatto al fine di acquisire il materiale possesso delle aree e procedervi all'edificazione; che l'attività delegata era stata esaurita entro i termini previsti.

Rappresentò che il decreto di esproprio, la cui emissione non era stata oggetto di delega in quanto costituente specifica e tipica formalizzazione della

potestà d'imperio della P.A., non era intervenuto a chiusura della procedura amministrativa, sicché l'acquisto da parte della stessa P.A., delle proprietà occupate si era illegittimamente prodotto secondo il principio dell'accessione invertita.

Lamentò che, a causa di ciò, era stata condannata al ristoro dei danni subiti dai proprietari dei fondi occupati, dai quali ora chiedeva di essere tenuta indenne da detto Comune, e chiese che quest'ultimo fosse condannato a risarcirgli i danni, eventualmente sotto il profilo subordinato dell'ingiustificato arricchimento.

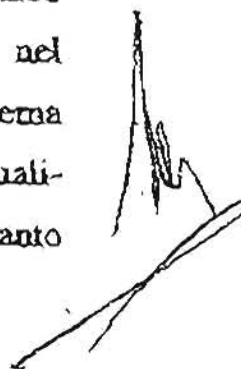
Il Comune di Alcamo, costituitosi in giudizio, osservò come l'attrice richiedesse il risarcimento del danno sul presupposto che le condanne, in via solidale, ottenute dai proprietari dei fondi occupati fossero da ricollegare ad una responsabilità esclusiva di esso Comune per mancata emanazione nei termini del decreto definitivo di espropriazione. A tale assunto oppose anzitutto l'esistenza del giudicato contenuto nelle sentenze di condanna menzionate, che avevano accertato, appurato, la responsabilità solidale delle parti litiganti nei confronti dei proprietari dei fondi occupati. Evidenziò, quindi, che tutte le pretese derivanti da tali statuizioni erano state soddisfatte mediante pagamenti da esso effettuati, sicché nulla poteva ora pretendere la cooperativa. Propose, quindi, domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultima, chiedendone la condanna al rimborso di euro 267.654,43, oltre interessi, pari alla metà delle somme versate.

Con sentenza in data 8/173.2006 il Giudice monocratico del Tribunale respinse tanto la domanda formulata in via principale, che quella avanzata in via riconvenzionale e compensò per intero tra le parti le spese del giudizio.

Premise il decidente che le domande di parte attrice, giusta l'eccezione sul punto formulata da parte convenuta, non potevano dirsi coperte dal giudicato contenuto nelle sentenze attributive del diritto al ristoro dei danni in favore dei proprietari dei fondi occupati, dal momento che i relativi giudizi

avevano conosciuto esclusivamente delle domande proposte da questi ultimi al fine di far accertare la responsabilità solidale delle odierne parti litiganti nei loro confronti, mentre ad essi erano rimaste estranee le richieste avanzate dalla Capi a r.l. in questo giudizio, inerenti propriamente al rapporto tra l'ente espropriante ed il suo delegato. Tralasciata, quindi, ogni osservazione in ordine alla ripartizione interna delle responsabilità tra ente delegante e soggetto delegato ai sensi dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, assorbente doveva ritenersi, in relazione allo specifico oggetto del giudizio, la mancata prova, da parte della Capi a r.l., dell'unico fatto costituente fondamento di entrambe le pretese dedotte in giudizio. E, infatti, l'affermato esborso di somme di denaro da parte della Capi in dipendenza delle sentenze di condanna, fatto costitutivo tanto della richiesta di restituzione delle stesse, quanto di quella avanzata, in subordine ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione alla quale la circostanza costituiva, nella prospettazione attorea, il termine per valutare l'asserito indebito profitto conseguito dal Comune, non solo non aveva trovato idoneo supporto probatorio nel corso della fase istruttoria, ma risultava, anzi, sconfessata dalla copiosa produzione di controparte (quietanze di pagamento) la quale dimostrava inequivocabilmente come l'esecuzione delle dette sentenze fosse avvenuta ad opera del solo Comune di Alcamo.

Meritevole di rigetto appariva, altresì, la domanda riconvenzionale avanzata dal Comune, di condanna della Capi alla restituzione della somma di euro 267.654,43, oltre interessi, pari alla metà delle somme versate in dipendenza dell'esecuzione spontanea delle promunce che avevano condannato, in via solidale, entrambi i litiganti. Invero, doveva ritenersi superfluo l'accertamento delle singole colpe e degli specifici contributi causali nel determinismo dell'illecito perpetratosi, al fine della distribuzione interna delle responsabilità. Tale asserzione discendeva dall'impossibilità di qualificare le somme oggetto di richiesta di condanna - ossia la metà di quanto



corrisposto in esecuzione delle sentenze più volte menzionate - come danni sofferti dall'ente locale in dipendenza dell'illegittima attività ablativa, per i quali soltanto aveva senso porsi il problema della distribuzione, sulla base del criterio del grado della colpa, nel rapporto con il soggetto delegato. Posto, infatti, che, la fisiologica conclusione del procedimento espropriativo avrebbe, comunque, comportato il pagamento da parte dell'ente locale del relativo indennizzo, la patologia verificatasi nella specie - mancata adozione del decreto di esproprio ed acquisto della proprietà per accessione invertita - sarebbe apparsa foniera di produrre danni all'ente locale, se ed in quanto questi fosse divenuto, per l'effetto, tenuto a corrispondere somme, a titolo risarcitorio superiori a quelle che avrebbe, altrimenti, versato ai proprietari legittimamente espropriati.

Tuttavia, il Comune non aveva fornito prova del danno anzidetto, dal momento che non vi erano agli atti elementi dai quali fosse possibile risalire ai valori degli indennizzi offerti in pendenza della procedura espropriativa, sicché la domanda non poteva che essere respinta.

Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto appello entrambe le parti, dando luogo a due distinti procedimenti, di cui nell'odierna sede processuale è stata disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

All'udienza collegiale del 3.4.2013 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Tanto premesso, e ritenuto che appare opportuno, per motivi di priorità logica, iniziare dall'esame del gravame proposto dal Comune, osserva la Corte che detto ente, con il primo motivo, denuncia vizi di violazione e falsa applicazione di legge, falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., manifesta illogicità e carenza di motivazione.

Assume che, se è condivisibile la conclusione, cui perviene il Giudice di prime cure, di rigetto di quanto richiesto dall'attrice, errato ne sarebbe il



presupposto, laddove mette in dubbio il passaggio in giudicato relativo alla responsabilità solidale dei due enti (Comune e Cooperativa) in relazione alla domanda di risarcimento proposta dalla Cooperativa Capi, e più precisamente nel punto in cui essa sentenza afferma come la stessa non possa dirsi coperta dal giudicato contenuto nelle sentenze attributive del diritto al ristoro dei danni in favore dei proprietari dei fondi occupati, dal momento che i relativi giudizi hanno esclusivamente conosciuto delle domande proposte da questi ultimi al fine di fare accertare la responsabilità solidale delle odierne parti litiganti nei loro confronti, mentre ad esse sono rimaste estranee le richieste avanzate dalla Capi in questa sede, pertinenti al rapporto tra l'ente espropriante ed il suo delegato.

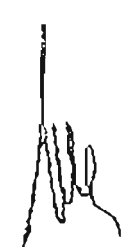
L'assunto sarebbe errato, in quanto il Giudicante, pur prendendo atto dell'eccezione formulata dal Comune di Alcamo, inopinatamente, non lo condivide, e anzi sembrerebbe quasi intendere che ove la Cooperativa avesse fornito prova dell'avvenuto pagamento di somme, oggi avrebbe avuto in qualche modo titolo a richiederle, sotto forma del risarcimento danno, in quanto le sentenze nulla avrebbero statuito in merito ai rapporti fra il Comune e la Cooperativa, ritenendo che la solidarietà avrebbe fatto stato soltanto fra i due enti (corresponsabili) ed i terzi richiedenti/danneggiati, con la conseguenza che nessun giudicato esisterebbe sul punto.

Quanto affermato nella sentenza, però, non risulterebbe vero. Infatti, come si desumerebbe facilmente dalla convenzione del '76, allegata agli atti di causa di primo grado, il diritto di superficie fu costituito dal Comune a favore della Cooperativa per la costruzione di cento alloggi popolari. La convenzione prevedeva, fra l'altro, anche la delega alla Cooperativa per la definizione della procedura espropriativa, che, però non fu portata a termine. Di conseguenza tutte le azioni proposte dai proprietari, riguardavano la procedura espropriativa per il progetto di realizzazione degli anzidetti alloggi popolari.

Nell'ambito di questi giudizi promossi dai proprietari che si erano visti sottrarre i terreni di loro proprietà in assenza di decreto di esproprio, sia la Cooperativa CAPI che il Comune di Alcamo, entrambi parti convenute, proposero domanda reciproca di manleva e/o esonero, sotto qualsiasi statuizione, di responsabilità; ed addirittura la Cooperativa CAPI, per uno dei vari giudizi, conclusosi con sentenza di questa Corte di Appello, ebbe a proporre ricorso per cassazione, col quale chiedeva l'esonero da ogni responsabilità sul presupposto che essa avrebbe <sup>completato</sup> ~~completato~~ l'opera prima della scadenza dell'occupazione legittima.

E la S.C., nel confermare la sentenza anzide delega si estenda anche al compimento dell'venuto nella specie), il fatto che l'opera sia :  occupazione legittima non esonera il delegato : prio su di lui ricade l'onere di attivarsi per far zione intervenga tempestivamente e che la fa sua fisiologica cornice di legittimità. Tuttavia, sussiste una corresponsabilità dell'ente delegante, in quanto l'espropriazione si svolge non solo "in nome e per conto" del Comune, ma "d'intesa" con questo, sicché è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità.

Quest'ultima, come le altre sentenze di merito, a dire dell'appellante, costituirebbero giudicato sul punto e proverebbero inconfutabilmente che la Cooperativa Capi ed il Comune di Alcamo, seppure chiamati in giudizio da terzi lesi dal loro comportamento illegittimo, abbiano portato in seno ai predetti giudizi proprie domande, autonome rispetto a quelle degli espropriati/danneggiati, finalizzate, ad escludere e/o quanto meno ad avere riconosciuta una responsabilità graduata; e le sentenze che hanno deciso su queste domande sarebbero passate in giudicato, sicché la Cooperativa Capi



non avrebbe potuto più disquisire sul punto.

Il Giudice di prime cure doveva correttamente individuare questa fondamentale circostanza di fatto (ampiamente provata dal Comune di Alcamo con gli atti depositati in primo grado) e rigettare la domanda attorea perché non provata né in fatto né in diritto.

In conclusione, l'azione proposta dal Comune in primo grado con la riconvenzionale, doveva essere qualificata come un'azione di regresso nei confronti della Cooperativa e non già, come aveva sancito il Giudice di prime cure, come azione di risarcimento danni.

Con il secondo motivo, l'appellante, una volta dimostrata la sussistenza di sentenze che avevano sancito la responsabilità solidale sia del Comune che della Cooperativa, esaminando la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda del Comune, ritenendo che questi nel corso del giudizio non avrebbe dimostrato quale danno avesse subito dal pagamento di quanto discendeva dalle sentenze di condanna, premette che con la domanda riconvenzionale, ritualmente proposta in seno alla comparsa di risposta, l'Amministrazione aveva richiesto il pagamento soltanto della metà dell'importo di euro 535.308,86, che costituiva l'intero delle somme versate dal Comune di Alcamo a titolo di responsabilità solidale agli espropriati/creditori, evidenziando preliminarmente che il Giudice aveva erroneamente ritenuto che il Comune avesse adempiuto spontaneamente al detto pagamento, in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che per ciascun pagamento era stato attivato dagli aventi diritto un procedimento esecutivo. Si duole, pertanto, che sia stata immotivatamente respinta la richiesta di restituzione somme formulata dal Comune, e sia stato ritenuto superfluo l'accertamento delle singole colpe tra le parti per l'impossibilità di qualificare le somme oggetto di richiesta di condanna come danni sofferti dall'ente locale per i quali soltanto ha senso porsi il problema della distribuzione, sulla base del criterio della colpe, nel rapporto con il soggetto delegato. Ciò, tuttavia, sull'errato





presupposto che "la fisiologica conclusione del procedimento espropriativo avrebbe comunque comportato il pagamento da parte dell'ente locale del relativo indennizzo"; mentre, prosegue la sentenza, il fatto che il procedimento si sia concluso con una "patologia" ha comportato per l'ente locale un esborso superiore. Le richieste sono state respinte perché l'Amministrazione non avrebbe fornito prova del danno.

Tale ragionamento, però, sarebbe stato errato sotto un duplice profilo: non rispondeva a vero che il Comune doveva pagare il costo di esproprio delle aree interessate all'intervento; dalla lettura dell'art. 7 "corrispettivo della concessione" della Convenzione, si ricavava inequivocabilmente che esso comprendeva anche il costo di esproprio delle aree residenziali sulle quali era concesso il diritto di superficie; all'art. 8, che indicava le modalità di pagamento di detto corrispettivo, "modalità di pagamento del canone," lett. a) della Convenzione veniva stabilito che il costo di esproprio delle aree residenziali avrebbe dovuto essere anticipato dalla Coop. CAPL. Quindi sarebbe stato chiaro che tutti gli oneri derivanti dall'espropriazione erano a carico della cooperativa.

Che i rapporti così come stigmatizzati nella convenzione avessero costituito nei precedenti giudizi presupposto per individuare in capo ai due enti una responsabilità solidale, sarebbe stata questione già definita ed avrebbe costituito giudicato fra le parti, come sarebbe stato ampiamente provato.

E poiché nessuna domanda di risarcimento danni aveva proposto il Comune di Alcamo nel giudizio di primo grado, ne discendeva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale con la quale si chiedeva soltanto la restituzione della somma di € 257.654,43, oltre interessi, pari alla metà della somme versate in dipendenza dell'esecuzione forzata posta in essere dai creditori e non già dall'esecuzione spontanea della pronunce che avevano condannato in via solidale gli enti.

A handwritten signature is visible on the right margin, followed by a circular official stamp, likely from the court or the legal office.

In conclusione, non sarebbe stato richiesto nessun risarcimento danni, né sarebbero stati prosperrati danni ulteriori rispetto a quanto avrebbe dovuto originariamente pagare la Cooperativa CAPI a seguito delle sentenze che avevano definitivamente accertato la responsabilità solidale della CAPI e del Comune di Alcamo.

Le censure sono fondate.

E' opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., in tema di espropriazione, l'ente espropriante (nella specie, il Comune), che resta pur sempre *dominus* della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (art. 60 l. 22 ottobre 1971 n. 865) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un'impresa) poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo - qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio - la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato e senza che possa invocarsi il disposto dell'art. 16 l. reg. Sicilia 5 dicembre 1977 n. 95, a mente del quale le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree d'impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 l. 22 ottobre 1971 n. 865, poiché il precedente art. 15 dispone, al comma 2, che alle espropriazioni in parola si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla legge n. 865 del 1971 e, pertanto, anche quella di cui all'art. 60 citato (v. *ex plurimis* Cass. Civ. Sez. I 27 maggio 2011 n. 11800).

Inoltre, in tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. Ne consegue, che nell'ambito di una procedura espropriativa, laddove non sia riscontrabile alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa esecutrice dei lavori e delegata al compimento delle procedure espropriative, e quella dell'organo titolare del potere espropriativo o dell'ente beneficiario dell'espropriazione, la mancata impugnazione da parte della prima dell'accertamento compiuto nei confronti dei secondi non consente di attribuire alla sentenza non definitiva autorità di giudicato, ai fini dell'affermazione della concorrente responsabilità (Cass. Civ. Sez. I 20 dicembre 2012 n. 23650). Pertanto, qualora un Comune abbia delegato un terzo per la realizzazione di un'opera pubblica sussiste, in caso di mancato completamento della procedura di espropriazione nei termini di legge la corresponsabilità del Comune, atteso che quest'ultimo con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procura espropriativa secondo i suoi parametri, soprattutto temporali e conserva, quindi, obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, anche perché questa si svolge non solo di nome e per conto di detta amministrazione (delegante) ma altresì di intesa con essa, sicché è da ritenere che questa ultima conservi un potere di control-

Io e di stimolo dei comportamenti del delegato - si tratti di un ente, di una cooperativa o di un'impresa - il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere il delegante corresponsabile dell'illecito. Spetta, inoltre, al delegante l'onere di allegare e dimostrare di avere esercitato detti poteri laddove il fatto stesso della mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell'occupazione legittima è sufficiente a fare presumere l'opposto, in assenza di contrarie risultanze processuali (Cass. Civ. Sez. I 13 gennaio 2010, n. 396).

Nella specie, per come è incontroverso tra le parti, il decreto definitivo di esproprio non venne mai emesso; per cui numerosi proprietari espropriati citarono in giudizio sia il Comune di Alcamo che la cooperativa CAPI, ottenendo, con varie sentenze di condanna il risarcimento del danno a loro carico.

Inoltre, nonostante fosse stata accertata la solidale responsabilità degli anzidetti due soggetti, la cooperativa, a fronte delle anzidette condanne, non ha sborsato alcuna somma, o, quanto meno, non ha offerto alcuna elemento di prova in tal senso.

Per converso, il Comune ha fornito la prova documentale, nel corso dell'odierno giudizio, di avere sostenuto tutti gli oneri derivanti dalle sentenze, pari a complessivi euro 535.308,86, corrispondendo agli aventi diritto, a seguito delle procedure esecutive dagli stessi incoate, le somme dovute, ed estinguendo interamente, in tal modo, l'obbligazione risarcitoria solidalmente assunta.

La Cooperativa ha sostenuto che, contrariamente a quanto sostiene il Comune, con le sentenze emesse all'esito dei giudizi risarcitori intentati dai proprietari espropriati nei loro confronti, non sempre è stata pronunciata condanna, in solido, del Comune e della Cooperativa al risarcimento dei danni, in quanto a volte è stata condannata la sola Cooperativa ed a volte il Comune, a volte le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune e compensate nei rapporti con la Capi, etc.

Tali considerazioni, tuttavia, appaiono del tutto irrilevanti, alla stregua della consolidata giurisprudenza della S.C., che, come si è visto, ritiene sussistente in materia di espropriazione per pubblica utilità, la corresponsabilità dell'ente delegante e del delegato, a prescindere dal fatto che questi siano stati o meno parti nel medesimo giudizio, ovvero che la loro responsabilità non sia stata ancora affermata con sentenza passata in giudicato, e non essendo stata, d'altra parte, fornita da alcuna delle odierne parti la prova della responsabilità esclusiva o preponderante dell'altra.

In conclusione, nell'azione esercitata dal Comune va ravvisata una ordinaria azione di regresso esercitata nei confronti di un condebitore solidale, per il recupero della porzione del debito di spettanza dello stesso condebitore e da lui soddisfatto.

L'altra parte, la S.C., in un caso pressoché analogo si è espressa nel senso che, verificatasi l'occupazione appropriativa nell'ambito di un'espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, un Comune, dopo la definizione transattiva con i proprietari interessati, può esercitare l'azione di regresso nei confronti dello Iacp, delegato solo alla realizzazione dell'opera, non venendo direttamente in considerazione il rapporto tra amministrazione danneggiante e proprietario del fondo e, quindi, l'esercizio di un pubblico potere, bensì il diverso rapporto interno tra l'ente e l'Istituto, nei cui confronti il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendone a fondamento non l'esistenza di un atto illecito, ma l'effettuato pagamento integrale di un debito altrui, o comunque riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità solidale (Cass. Civ. Sez. Un., 10 ottobre 2008, n. 24885).

Al Comune, pertanto, avendo lo stesso fornito la prova di avere pagato, come si è detto, l'intero debito, deve essere riconosciuta la facoltà di esercitare l'azione di regresso nei confronti della Cooperativa, limitatamente alla metà della complessiva somma pagata, vale a dire per euro 267.654,43.

Non essendo stata data, infatti, la prova, la parte di ognuno dei due antagonisti, della preponderante responsabilità dell'altro, dovrà applicarsi il terzo comma dell'art. 2055 cod. civ., secondo cui nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.

L'accoglimento del gravame proposto dal Comune, implica il rigetto dello speculare gravame proposto dalla Cooperativa, la quale, del resto, non ha fornito prova alcuna di avere corrisposto ai proprietari espropriati nemmeno la parte di sua speranza delle somme cui gli stessi avevano diritto a titolo di risarcimento.

La sentenza appellata va, quindi, riformata nel senso che a carico della Cooperativa va pronunciata condanna al pagamento, in favore del Comune di Alcamo, della complessiva somma di euro 267.654,43, oltre interessi, nella misura di legge dalla data della domanda al saldo.

La Cooperativa, in quanto soccoinvente, va, altresì, condannata al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio, che si ritiene di dovere determinare in complessivi euro 7.000,00 (€ 2.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva ed € 3.300,00 per quella decisoria), oltre I.V.A. e C.P.A.

La sentenza impugnata va confermata quanto al resto.

Vanno, infine, poste a carico della Cooperativa le spese dell'odierno giudizio di appello, che si ritiene di dovere liquidare in complessivi euro 8.400,00 (€ 2.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 3.300,00 per quella decisoria ed € 1.400,00 quale aumento del 20% per il giudizio di appello), oltre I.V.A. e C.P.A. A carico della Cooperativa vanno poste, infine, le spese sostenute dal Comune di Alcamo per pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, nelle cause civili riunite promosse rispettivamente dal Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro-tempore nei confronti della C.A.P.I. Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Presidente sig. Francesco Leone, e dalla anzidetta Cooperativa nei confronti del Comune di Alcamo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani - Sezione Distaccata di Alcamo in data 8/17.3.2006, appellata da ciascuna delle anzidette parti rispettivamente nei confronti dell'altra, condanna la Cooperativa C.A.P.I. a r.l. al pagamento, in favore del Comune di Alcamo, della complessiva somma di euro 267.654,43 (duecentosessantasettemilaseicentocinquantaquattro/43), oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila) come in motivazione, oltre I.V.A. e C.P.A.

Conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna l'anzidetta Cooperativa C.A.P.I. al pagamento, in favore del Comune di Alcamo, delle spese dell'odierno giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento) come in motivazione, oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato.

Così deciso in Palermo il 19 marzo 2014.

Il Presidente

*R. Leone*

Il Consigliere est

*Roberto Lombardi*

Deposito nella Cancelleria della  
Prima Sezione Civile della Corte

il 29 MAR 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

- Vincenzo Mariani -



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrevi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.  
avv. Angelo R. Stupp  
nell'interesse di Giuseppe Alessi

Palermo, li 25 LUG 2014

IL CANCELLIERE

Il Notaio con Delegazione  
Dott. Luigi ...

PAGARE EURO 14,53

Palermo, 25 LUG 2014

Il Cancelliere

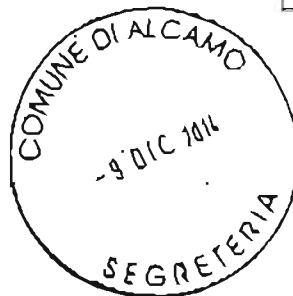




BITTA DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Proc. n. 56573 del 9 DIC 2014  
Assignata al Settore  
11 9 DIC 2014 Il Segretario Generale

Cap. Pionif. Pr. t  
lo studio dell'avvocato  
n i n o m a r i n o

in Trapani, al corso Vittorio Emanuele, 11, 98  
0923.22.160 fax: 0923.24.260 388.873.52.49 334.536.94.46 347.419.61.93  
nino.marino@avvocatitrapani.legalmail.it MRN NNN 40A15 L331Q



perchè sopportar lo staffile ..... della lungaggine del processi?  
Shakespeare - Amleto

Cap. Geb.

**R I C O R S O**  
**ALL'ECCELLENTISSIMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

per **C.A.P.I. soc. coop. a r. l.** (Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa) corrente in Alcamo (Trapani) Contrada Tre Santi, in persona del Presidente pro tempore, che ne è il legale rappresentante

c.f. 80002630814

rappresentata e difesa per procura in calce a quest'atto dall'Avvocato Antonino "Nino" Marino il quale dichiara le proprie identità fiscali e postali come da intestazione ed intende ricevere comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo elettronico seguente eleggendo domicilio in Roma, Largo Generale Gonzaga, 2 presso l'Avvocato Alessandro Pazzaglia

c.f.: PZZ LSN 60A04 H501C)

p.e.c.: [alessandropazzaglia@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandropazzaglia@ordineavvocatiroma.org)

contro il **COMUNE DI ALCAMO**, con sede in Alcamo, Piazza Ciullo, c.f.: 80002630814 in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro tempore- elettivamente domiciliato presso il Procuratore già costituito Avvocato Giovanna Mistretta che ha Studio presso la Casa Comunale- Avvocatura Comunale

per ottenere

la Cassazione della Sentenza n. 924/2014 resa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 29 Maggio 2014 nel procedimento n. 898/2007 R.G. che la condannò a pagare al Comune di Alcamo la somma di € 267.654,43 oltre oneri e spese legali

e ciò per i motivi appresso specificati cui si premette a

**SOMMARIA NARRAZIONE DEI FATTI DI CAUSA**

Illo tempore il Comune di Alcamo concesse alla C.A.P.I. la superficie di fondi -di proprietà altrui- con destinazione ad edilizia economica e popolare.

La C.A.P.I. avrebbe dovuto costruirvi 100 alloggi a proprietà indivisa, secondo parametri stabiliti dalla Legge e recepiti nella "Convenzione".

Conformemente a Leggi, anche dell'Assemblea Regionale Siciliana, il Comune delegò alla C.A.P.I. il potere di tutti gli atti del procedimento di espropriazione.

Tranne -ovviamente- quello di emettere i Decreti di espropriazione, che, in quanto esercizio di potestà ablativa del diritto di proprietà, rimanevano atti riservati - per Legge appunto- alla attività pubblica del Comune, ed in particolare, del Sindaco pro tempore.

E ciò in forza dell'art. 2 della Legge Regionale Siciliana n. 35 del 10 Agosto 1978.

Il Comune diede alla C.A.P.I. termini per gli stati di avanzamento della costruzione e per la sua definizione.  
Convenzione dell'11 Ottobre 1975 alle pagine 122.145 del nostro Fascicolo di primo grado.

La C.A.P.I. rispettò i termini di delega per gli atti propedeutici e quelli per gli stati di avanzamento e la definizione della costruzione.  
Deliberazione della Giunta Municipale di Alcamo del 21 gennaio 1981 pagine 170-173 del nostro Fascicolo di primo grado, più avanti integralmente trascritta.

Documentato ciò, la C.A.P.I. chiese e la Giunta Municipale autorizzò, con Deliberazione immediatamente esecutiva, a che il Sindaco emettesse, nei termini, i Decreti di espropriazione contro i proprietari dei diversi lotti. Ibidem

Il Sindaco non emise mai i Decreti di espropriazione.

Tutto quanto sin qui narrato è pacifico fra le parti.  
Oltre che provato per documenti.

Non emessi gli Atti che avrebbero dovuto espropriarli, i proprietari auferti chiesero il risarcimento del danno: valutato -ovviamente- non secondo i parametri d'edilizia popolare, ma secondo i valori di mercato.

Il diritto all'indennità si trasformò nel maggior diritto al risarcimento del danno.

E -adest iniuria verbum- probabilmente a questo scopo non furono emessi i Decreti di espropriazione.

Fosse accaduto nella sensibilità ed accuratezza Magistratuale di oggi, qualche chivvistello sarebbe stato serrato ...

*Vi furono diverse Sentenze con le quali i proprietari ottennero il riconoscimento del loro diritto risarcitorio.*

*La C.A.P.I. chiese al Tribunale di Trapani -all'allora Sezione distaccata di Alcamo- condanna del Comune a tenerlo indenne da quanto -eventualmente- dovesse risarcire ai proprietari.*

*Il Comune si costituì eccependo e proponendo domanda riconvenzionale per la metà di quanto aveva risarcito ai diversi proprietari. -Proc.to n. 217/03.*

*Con Sentenza n. 47/06 il Tribunale di Trapani rigettò entrambe le domande e compensò le spese.*

*Pagine 7-11 del nostro Fascicolo d'appello*

*Appellarono separatamente sia la C.A.P.I. che il Comune di Alcamo e, riunite le due impugnazioni, la Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo emise la Sentenza della quale oggi si chiede la Cassazione per i seguenti*

#### *SPECIFICI MOTIVI*

*-A- La Sentenza è viziata ex art. 360 n. 3 C.P.C. per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto portate dalla Legge Regionale Siciliana n. 35/1978 -art. 2 in particolare- e dagli artt. 1292 e 2055 nn. 1-2-3 del Codice Civile.*

*-B- Nonché, ed in ogni caso ovvero in subordine per insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C. in relazione all'art. 2055 del Codice civile.*

*Premettiamo che il Ricorso è ammissibile in quanto, pur confermabili le Giurisprudenze Ermelline richiamate dalla Corte di Appello di Palermo (art. 360 bis C.P.C.) esse si riferiscono a fatto diverso da quello giudicando il fatto che alla patologia dell'occupazione acquisitiva avevano concorso -sia pure con efficacia ineguale- sia il delegato che il delegante.*

*Qui, al contrario, fu provato che la C.A.P.I. aveva posto in essere tutti gli atti nonché tutti i fatti e tutti i comportamenti necessari alla costruzione.*

*E gli uni e gli altri entro i termini assegnatili dalla Legge e dalla Convenzione.*

*Ciò integralmente risulta dalle prove documentali,  
acquisite al Fascicolo di primo grado e così ora riportate*

*Pagine 170-173:*

"COMUNE DI ALCAMO PROVINCIA DI TRAPANI Originale  
della Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 21  
Gennaio 1981

Oggetto COOPERATIVA C.A.P.I. AUTORIZZAZIONE AL  
SINDACO AD EMETTERE ORDINANZA DI  
ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA . IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno millenovecentottantauno addì ventuno del mese di Gennaio  
dalle ore 18,30 In poi, In Alcamo nella sala delle adunanze del palazzo  
comunale, si è riunita la Giunta municipale, per trattare vari  
argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

SONO RISULTATI Pres. Ass.

Turano Vito Sindaco pres. Si

Lombardo Vincenzo V/Sindaco ass. si

Fileccia Vito Ass. Anz. Pres. si

Iemmolo Ernesto Ass/ pres. Si

Orlando Vincenzo " " pres. Si

Mollica Giuliano " " pres. Si

Fratello Nicolò " " pres. Si

Sucamell Giuseppe " " pres. Si

Filippi Antonio " " pres, si

Presiede l'adunanza Il Sig. Rag. TURANO VITO Sindaco-Presidente.

L'assiste il Sig. Dr. Giordano Nicolò Segretario generale del Comune.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara  
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la nota 4661 In data 29/8/1979 con la quale l'Assessorato  
Regionale LL.PP. rimette al Comune di Alcamo gli atti relativi  
all'espropriazione dei beni immobili occorsi per la costruzione di 100  
alloggi a proprietà indivisa della Cooperativa C.A.P.I. s.r.l.

Visto il D.A. 261D del 9/2/1976 con il quale veniva decretata  
l'occupazione temporanea e d'urgenza dei beni immobili occorrenti  
per la realizzazione dei 100 alloggi per la Cooperativa C.A.P.I.;

Visto l'art. 2 della legge regionale 10/8/1978 n. 35 con il quale viene  
demandata al Sindaco la potestà ad emettere il Decreto di  
occupazione ed espropriazione definitiva,

Ritenuto pertanto, doversi autorizzare il Sindaco ad emettere il  
relativo decreto di occupazione ed espropriazione definitiva, a favore  
del Comune di Alcamo, dei beni immobili occorsi per la costruzione di  
n. 100 alloggi, a proprietà indivisa, della Cooperativa Capi s.r.l.  
ponendo a carico della stessa Cooperativa ogni e qualsiasi spesa;

Vista la Legge 15/3/1963 n. 16 e successive modificazioni ed  
integrazioni;

ad unanimità di voti, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Autorizzare, per i motivi di cui in premessa, Il Sindaco ad emettere il  
Decreto di espropriazione definitiva, in favore del Comune di Alcamo,  
dei beni immobili occorsi per la costruzione di 100 alloggi a proprietà  
indivisa della Cooperativa C.A.P.I. s.r.l., con sede in Alcamo - Via  
Pipitone Cangialosi n. 78, ponendo a carico della predetta Cooperativa  
ogni e qualsiasi onere economico inerente l'espropriazione medesima;  
Stante l'urgenza del provvedimento, dichiarare la presente  
deliberazione d'immediata esecuzione.

Letto confermato e sottoscritto firme illeggibili dell'assessore anziano, del sindaco e del segretario generale.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il 1/2/1981 giorno festivo Alcamo, li 2/2/1981 Firmato illeggibile Il messo comunale.

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale vista l'attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata SENZA opposizione all'Albo pretorio di questo Comune il 1/2/1981 giorno festivo.

Alcamo li 2/2/1981 F.to illeggibile Il segretario generale.

#### COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. n. 4949 Trapani 21/3/81

Dec. N. 5711

Esaminata la presente deliberazione nella seduta del 27/2/1981 la commissione non vi ha riscontrato vizi di legittimità. Il Segretario f.to illeggibile

Copia fotostatica all'originale, Alcamo li illeggibile Il segretario gen. F.to Giordano visto Il Sindaco f.to illeggibile

Segue Timbro

*E pagina 174:*

"COMUNE DI ALCAMO Provincia di Trapani

IL SINDACO, visti gli atti d'ufficio, attesta che l'espropriazione dell'area di sedime, sita in territorio di Alcamo, su cui sono stati costruiti n. 100 alloggi a proprietà indivisa da parte della Cooperativa C.A.P.I. è tuttora in corso. Si rilascia il presente certificato a richiesta del Presidente della cooperativa C.A.P.I. Alcamo 9 Marzo 1982 Il Sindaco F.to Rag. Vito Turano

*Assunte sin dal primo grado queste prove documentali, spettava al Comune di Alcamo l'onere della prova*

*-x- di avere emesso i Decreti di espropriazione*

*-xx- ovvero che il diritto al risarcimento dei proprietari era conseguenza riferibile -sia pure in parte- a fatto della Cooperativa C.A.P.I.*

*-xxx- la terza prova scritta a disposizione del Giudice dell'appello era costituita proprio dalle Sentenze affollate dal Comune di Alcamo con le quali fu accertato che i Decreti di espropriazione non furono mai emessi. Pur la Delibera di autorizzazione ad emetterli essendo stata dichiarata "urgente" e perciò immediatamente esecutiva.*

*Onde è certo che il diritto dei -già- proprietari, illegittimamente scossi dal loro dominio, sorse in esclusiva conseguenza della mancata emissione dei Decreti di espropriazione da parte del Sindaco e cioè del Comune di Alcamo che n'era legittimamente rappresentato.*

*E perciò la Sentenza impugnata, affermando solidarietà passiva della C.A.P.I., viola le norme riportate sub) A.*

*Quanto meno perché la Corte territoriale ha omissso di esaminare le già riportate prove.*

*E, ammessa una pretesa solidarietà fra le parti, nel concreto -ed ex art. 2055 appunto-, rimane il "fatto decisivo" che -non "preponderante", ma addirittura- assorbente fu la "colpa" del Comune di Alcamo.*

*Proprio chiudendo il suo -errato- ragionamento motivo, la Corte a qua così riassume:*

*"(...) In conclusione, nell'azione esercitata dal Comune va ravvisata una ordinaria azione di regresso esercitata nei confronti di un condebitore solidale, per il recupero della porzione di debito di spettanza dello stesso condebitore e da lui soddisfatto ... pagina 16 della Sentenza Impugnata*

*Non essendo stata data, infatti, la prova (da qui il vizio di omissso esame, n.d.r.), da parte di alcuno dei due antagonisti, della preponderante responsabilità dell'altro, dovrà applicarsi il terzo comma dell'art. 2055 cod. civ., secondo cui nel dubbio le singole colpe si presumono uguali" ibidem pagina 17*

*Ma, provata l'esclusiva competenza del Sindaco ai Decreti di espropriazione e nessun fatto essendole addebitato, ergo -e logicamente- la C.A.P.I. sta esattamente fuori dal "dubbio" in astratto previsto dall'art. 2055 c.c. ed in concreto fatto proprio dalla Corte a qua.*

*Ed infatti, proprio con soggetto l'I.A.C.P., cui -in fattispecie, qui, assolutamente identica, si riferisce al Corte di Appello- la Suprema Corte ha affermato che*

*"(...) ove detto Istituto sia stato delegato dal Comune soltanto alla realizzazione dell'opera, va esclusa la responsabilità del delegato per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso." Corte Suprema, SS.UU. 20 Ottobre 1995.*

*Proprio la fattispecie in causa.*

*E' evidente che l'omessa valutazione di quelle prove scritte ha portato all'ulteriore corollario d'errore: ammessa una qualsiasi solidarietà debitoria- andava valutata quantitativamente la "misura" della parte di risarcimento che sarebbe spettata o dovrebbe spettare alla C.A.P.I.*

*Conclusivamente si chiede che*

**PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

*di ammettere per la forma questo Ricorso e, facendovi diritto, di cassare la Sentenza sopra identificata col n° 924/2014 della Prima Sezione civile della Corte di Appello di Palermo per le motivazioni sopra esposte, e, pronunciato il principio di diritto, di rinviarne la trattazione ad altra Sezione.  
Spese colà.*

*Con profonda osservanza,*

*Trapani-Roma il 23 di Ottobre 2014,*

*[Signature]*

Coop. C.A.P.I.

r.l.

*[Signature]*

**PROCURA ALLA LITE**

*Nella mia qualità e funzione di Presidente pro tempore della Cooperativa C.A.P.I. a r. l. corrente in Alcamo e come sopra identificata nomino e costituisco a rappresentarla e difenderla nel Ricorso per Cassazione sopra scritto l'Avvocato Antonino "Nino" Marino ed eleggo domicilio in Roma, Largo Generale Gonzaga 2, presso lo Studio dell'Avvocato Alessandro Pazzaglia*

*Giuseppe Canzoneri, Presidente C.A.P.I.*

Coop. C.A.P.I.

r.l.

*[Signature]*

*[Signature]*

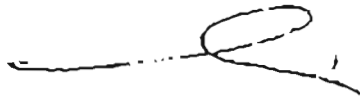
*Sec. autent. ecc.  
[Signature]*



DICHIAZIONE TRIBUNA

V. N. mo di Duomo 1000

CARTELLI 202.054,43



no Pave

d

ANI

TRIBU

x

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avvocato Nino Marino, procuratore di  
C.A.P.I. soc. coop a r.l., io sottoscritto Ufficiale giudiziario  
del Tribunale di Trapani ho notificato copia del superiore  
Ricorso per Cassazione all'Avvocato Giovanna Mistretta,  
procuratore costituito del Comune di Alcamo, nella sede  
dell'Avvocatura Comunale, Palazzo Comunale, Piazza

di Ciullo, ivi consegnandola a mani dell'Avv. G. Mistretta

Ass. Silvana Calvarini

TRAPANI

TRIBUNALE

Alcamo, 27/11/14

Gen. Silvana  
Ufficiale Giudiziario

18



Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 68

2 GEN 2015

Al Signor Sindaco

A tutti gli Assessori

e, pc All'Avv. Mistretta

**OGGETTO: Contro ricorsi Cassazione Cassarà Rocco Antonello e Coop. Capi – Delibera a resistere in giudizio**

Ho appreso in data odierna che la GM nella seduta del 31/12/2014 non ha adottato le deliberazioni inoltrate dal Settore Urbanistica, riguardanti i due controricorsi in oggetto; deliberazioni queste che demandavano all'Avv. Giovanna Mistretta, l'incarico per la più utile ed opportuna difesa delle ragioni dell'Ente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Come è noto si tratta di due cause in cui il Comune, rappresentato e difeso dall'Avv. Mistretta, aveva conseguito sentenze favorevoli nei precedenti gradi di giudizio.

Nella considerazione che l'Avv. Mistretta, per come mi ha appena riferito, ha già predisposto i relativi controricorsi **che devono essere notificati a pena di decadenza** rispettivamente il 5/1/2015 ed il 7/1/2015, ultimi giorni utili, si sollecita l'adozione di dette deliberazioni nel più breve tempo possibile.

Il Dirigente

Ing. Enza Anna Parrino



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione da parte della C.A.P.I. soc.coop. a.r.l., c/ Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio - nomina legale avv. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 10.12.2014

L'Avvocatura Comunale  
AVVOCATO  
G. Mistretta

Il Dirigente  
INGEGNERE CAPO UFFICIO  
Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 22 DIC 2014

Il Dirigente di Settore

Visto L'assessore al ramo

Il Direttore di Ragioneria  
(Dr. Sebastiano Luppino)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.